

***COMUNE DI TRISSINO***  
***Provincia di Vicenza***



***REGOLAMENTO***  
***PER L'APERTURA E L'ESERCIZIO***  
***DELLE SALE GIOCHI***  
***E L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI***  
***O CONGEGNI DA TRATTENIMENTO***

Allegato "B"  
**Testo DEFINITIVO**

## **ART. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI**

1. Il presente regolamento intende fornire la disciplina, nei limiti della competenza propria del comune, per il rilascio di licenze per l'apertura di sale giochi e l'installazione di apparecchi di trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, così come definiti dall'articolo 110 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (d'ora in poi TULPS), da collocare negli esercizi in possesso di licenze ai sensi degli articoli 86 ed 88 del TULPS, ovvero in altri esercizi commerciali.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a. *sala giochi*, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (come, ad esempio flipper, calcio balilla ecc);

b. *giochi leciti*, i giochi tradizionali (come, ad esempio, le carte, le bocce, i giochi da tavolo); gli apparecchi o congegni da trattenimento, distinti in apparecchi meccanici od elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo (come, ad esempio, calcio balilla, flipper, gioco elettronico dei dardi); gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lett. a (cd. new slots) e lett. b), comma 7, lett. a) e lett. c);

c. *esercizi commerciali*, le attività disciplinate dal d. Lgs. n. 114 del 1998 e dalla L. reg. Veneto n. 15 del 2004.

## **ARTICOLO 2 – SALE GIOCHI. LICENZA D'ESERCIZIO E UBICAZIONE DEI LOCALI. SUBINGRESSI.**

1. L'apertura di sale giochi è subordinata al rilascio da parte del Comune di una licenza ai sensi dell'articolo 86 del TULPS, salvo quanto previsto dal successivo articolo 5. La durata del procedimento è fissata in giorni 60 dalla presentazione della domanda.

2. L'istanza per il rilascio della licenza deve essere redatta secondo la modulistica predisposta dall'Ufficio Commercio.

3. I locali da adibire a sala giochi di cui al comma 1 nonché i locali di tutte le licenze di competenza della Questura ai sensi dell'art. 88 del TULPS, non possono essere ubicati nei centri storici così come individuati dalle vigenti norme urbanistiche e nelle zone con destinazione residenziale.

4. In ogni caso, i locali delle attività di cui al precedente comma 3 devono rispettare la distanza minima di metri 500 (cinquecento) da:

- a) istituti scolastici di ogni ordine e grado incluse le strutture per la prima infanzia (es. asili nido, scuole dell'infanzia ecc.); pubbliche, private e parificate: singoli edifici, strutture inserite in altri complessi edilizi, locali in ogni ulteriore testo edilizio;
- b) centri di aggregazione giovanile (compresi patronati, oratori ecc.) e luoghi di accoglienza/custodia infantile, ludoteche e servizi integrativi per la prima infanzia;
- c) centri sportivi, impianti sportivi privati e/o pubblici, in locali e/o spazi aperti, comprese le sedi di associazioni sportive;
- d) luoghi di culto: chiese, moschee, sinagoghe, altri luoghi di culto di religioni non cristiane, conventi, oratori e sale parrocchiali;

- e) centri socio/culturali/ricreativi: locali e spazi aperti adibiti allo svolgimento di attività aventi specifica finalità sociale, culturale e ricreativa escluse in ogni caso le piste ciclo-pedonali;
- f) strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario: ospedali, cliniche, case di cura, centri di recupero, case di riposo per anziani, strutture ricettive per categorie protette, esclusi in ogni caso gli studi e ambulatori medici ed i laboratori di analisi;
- g) istituti di credito e sportelli bancomat;
- h) stazioni e fermate: servizio di trasporto pubblico effettuato sia da enti pubblici che privati;
- i) giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati o non, altri spazi verdi pubblici attrezzati e non;
- j) musei, siti museali, centri culturali, biblioteche e centri civici;
- k) caserme;
- l) luoghi di particolare valore civico;
- m) edifici pubblici adibiti a uffici pubblici;
- n) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usato.

5. L'accertamento delle distanze, le quali vanno misurate secondo il percorso pedonale più breve, è affidato al Comando di Polizia Locale e deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice della Strada.

6. In nessun caso è consentita l'installazione di giochi all'esterno dei locali oggetto di licenza.

7. In caso di subingressi per cessione od affitto di azienda non si applicano le norme del presente regolamento.

### **ARTICOLO 3 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI DA ADIBIRE A SALA GIOCHI**

1. I locali da adibire a sala giochi ai sensi dell'articolo 2 comma 1<sup>^</sup> del presente regolamento, oltre a possedere adeguati requisiti igienico – sanitari secondo le vigenti normative di settore e rispettare le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, devono:

a. avere destinazione commerciale e rispettare le vigenti normative in materia urbanistico – edilizia;

b. garantire, in aggiunta alla dotazione esistente di parcheggio, una superficie di parcheggio non inferiore a mq. 1 ogni mq. 2,5 di superficie fruibile al pubblico, calcolata sommando quella dedicata alla commercializzazione di prodotti da gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili, ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, e quella eventualmente riservata alla somministrazione;

c. possedere una adeguata insonorizzazione, tale da non arrecare disturbo alla quiete dei vicini;

d. essere facilmente sorvegliabili dalle forze dell'ordine ai sensi della vigente normativa in materia di pubblica sicurezza.

d. quando nella sala giochi si supera la capienza di 100 persone è necessario l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi.

2. Qualora i locali adibiti a sala gioco abbiano una superficie fruibile superiore a mq. 500, dovranno presentare uno studio d'impatto sulla viabilità interessata dall'intervento, valutando, in particolare, il traffico indotto dalla nuova attività e la capacità di assorbimento, individuando, eventualmente, adeguate misure al fine di non creare situazioni di appesantimento alla viabilità stessa.

## **ARTICOLO 4 – INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL’ARTICOLO 110 DEL TULPS**

1. L’installazione di apparecchi o congegni di trattenimento di cui all’articolo 110 del TULPS è consentita unicamente all’interno dei locali adibiti all’attività di sala giochi, negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 ed 88 del TULPS, negli esercizi commerciali, nei circoli sia pure non in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.
2. In ogni caso, l’offerta complessiva ovvero prevalente non può riguardare esclusivamente l’installazione di apparecchi o congegni di cui all’articolo 110 del TULPS. Ai fini del presente comma, la prevalenza è determinata: per le sale giochi in ragione del numero di apparecchi installati; per gli altri locali confrontando i mq. destinati all’attività principale con quelli destinati ad ospitare gli apparecchi di cui all’articolo 110.
3. Gli apparecchi o i congegni di cui all’articolo 110 del TULPS devono essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate rispetto a quelle nelle quali sono collocati altri giochi ovvero vengano svolte attività di natura diversa, vietate all’accesso e alla permanenza ai minori di anni 18. I medesimi non possono in ogni caso essere installati in esercizi situati all’interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi o nelle pertinenze degli edifici destinati al culto.

## **ARTICOLO 5 – INSTALLAZIONE DI APPARECCHI O CONGEGNI DA TRATTENIMENTO IN LUOGHI DIVERSI DALLE SALE GIOCHI**

1. Negli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli articoli 86 ed 88 del TULPS, negli esercizi commerciali e nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione è possibile installare giochi leciti ai sensi del presente regolamento.
2. L’installazione di apparecchi o congegni da trattenimento di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del TULPS, è possibile a condizione che:
  - a. sia stata presentata apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi del comma successivo;
  - b. sia garantita la differenziazione dell’offerta di gioco ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del presente regolamento;
  - c. gli apparecchi o i congegni siano collocati in aree separate ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del presente regolamento;
  - d. i locali presso i quali sono installati tali apparecchi siano ad una distanza di metri 500 dalle scuole, luoghi di culto, ospedali, luoghi destinati stabilmente all’accoglienza per finalità educative o socio-assistenziali, caserme, case di cura, cimiteri, case di riposo, altri luoghi sensibili e strutture protette in genere, misurati ai sensi dell’articolo 2, comma 5;
  - e. fino all’emanazione, da parte del Ministero delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, delle prescrizioni sul contingentamento di tali apparecchi negli esercizi di vendita al dettaglio e nei circoli che non effettuano attività di somministrazione, in ciascun locale è possibile installare un apparecchio o congegno di cui all’articolo 110 del TULPS ogni mq. 30 di area riservata alla vendita o, nel caso di circoli, all’attività sociale, non computando a tal fine l’area destinata a magazzino, servizi, uffici ed ogni spazio non aperto al pubblico. Il loro numero non potrà essere, in ogni caso, superiore a due fino a mq. 100 di superficie fruibile al pubblico, elevabile di una unità ogni ulteriore mq. 100, fino ad un numero massimo pari a 4.

3. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi del comma 1 deve essere redatta utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio Commercio.

#### **ARTICOLO 6 – VARIAZIONE NELLA DOTAZIONE DI APPARECCHI O CONGEGNI DI TRATTENIMENTO O NELLA SUPERFICIE DELL'AREA DESTINATA AL GIOCO**

1. Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità e qualsiasi sostituzione degli apparecchi da trattenimento indicati nell'istanza per il rilascio della licenza, ovvero nella dichiarazione di inizio attività, deve essere preventivamente comunicata all'Ufficio Commercio.

2. Qualsiasi variazione, anche temporanea, della superficie dei locali destinati al gioco così come indicata nell'istanza per il rilascio della licenza, ovvero nella dichiarazione di inizio attività, dovrà essere preventivamente comunicata all'Ufficio Commercio.

#### **ARTICOLO 7 – ORARI**

1. L'orario di apertura delle sale giochi è fissato con apposito provvedimento del Sindaco.

2. Per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di tutela dell'incolumità delle persone, di igiene dei locali, il Sindaco, anche di concerto con la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine, può in ogni momento ordinare la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura, l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale, ovvero l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno.

#### **ARTICOLO 8 – REVOCA O SOSPENSIONE DELLA LICENZA**

1. La licenza di cui al presente regolamento è revocata:

- a. qualora il titolare, ovvero l'imprenditore individuale o i legali rappresentanti, nel caso di società, perda i requisiti morali di cui agli articoli 11, 12 e 92 del TULPS;
- b. qualora si verifichi una delle situazioni previste dall'articolo 99 del TULPS;
- c. qualora i locali perdano i requisiti di sorvegliabilità.

2. La licenza, ai sensi dell'articolo 10 del TULPS, può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento in caso di abuso della persona autorizzata.

#### **ARTICOLO 9 – SANZIONI**

1. Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal TULPS o da altra disposizione di legge, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis TUEL, con il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00.

2. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981 n. 689, come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del d. L. 23 maggio 2008, n. 92, la Giunta Comunale ha la facoltà di stabilire, all'interno dei limiti minimo e massimo edittali di cui sopra, un diverso importo del pagamento in misura ridotta.